



COMUNE DI NUVOLENTO

Provincia di Brescia

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 27/04/2021

OGGETTO: ISTITUZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - ANNO 2021.

L'anno 2021 il giorno ventisette del mese di Aprile alle ore 17:00 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti alla trattazione dell'argomento i Signori:

SANTINI GIOVANNI	Sindaco
X PADOVANI BARBARA	Vice Sindaco
X TONNI STEFANO	Assessore
X VIGNOLO MARTINA	Assessore
X BRAGA VERONICA	Assessore

Totale presenti: 4

Totale assenti: 1

il Segretario Comunale Dott.ssa Antonella Patrizia Nostro assiste alla seduta.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Vice Sindaco Barbara Padovani, assume la presidenza ed espone l'oggetto iscritto all'ordine del giorno e su questo la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

Deliberazione n. 30 del 27/04/2021

Oggetto: ISTITUZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - ANNO 2021.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) reca la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e testualmente dispone:

“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”;

DATO ATTO che,

- l'Ente con deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 02/02/2021 ha istituito il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate – disciplina provvisoria;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 20/04/2021, in relazione al combinato disposto degli articoli 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'Ente ha approvato il “Regolamentare del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” e il relativo allegato n. 1 contenente l'elenco delle strade, spazi ed altre aree pubbliche classificate nella prima e seconda categoria;

RICHIAMATA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'art. 1 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 che dispone: “Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”;

VISTI i commi 826 e 827 del citato articolo 1 della legge n. 160/2019 con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 del medesimo articolo di legge;

CONSIDERATO che si rende necessario istituire le tariffe del canone in modo di garantire gli equilibri del gettito di entrata e che nel definire il nuovo prelievo di natura patrimoniale si riscontra che le nuove tariffe assumono valori simili alle fattispecie tariffarie precedenti tranne per lievi oscillazioni dovute alla rideterminazione dei coefficienti;

PRESO ATTO che le tariffe da applicarsi alle singole fattispecie sono quelle ottenute moltiplicando la tariffa standard per il coefficiente moltiplicatore per specifiche tipologie di occupazioni e di impianti o mezzi pubblicitari, inoltre, si è tenuto conto della classificazione di prima o seconda categoria viaria per quanto concerne determinate occupazioni;

VISTO il prospetto di determinazione delle tariffe per l'anno 2021 del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale meglio identificato come "allegato A";

VISTO che per effetto del combinato disposto dell'art. 42 comma 2, lett. f) e dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000, la determinazione delle tariffe di cui trattasi rientra nelle competenze della Giunta comunale;

RICHIAMATI i seguenti articoli del Regolamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, rubricati:

- Articolo 23 "Criteri per la graduazione e determinazione delle tariffe del canone", nel quale viene richiamata la tariffa standard di cui ai commi 826 e 827 del citato articolo 1 della legge n. 160/2019;
- Articolo 25 "Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa";
- Articolo 26 "Modalità di determinazione del canone", nel quale si stabilisce che i coefficienti e la determinazione delle tariffe avviene con apposita deliberazione di Giunta comunale;
- Articolo 29 "Termini per il versamento del canone";

VISTI:

- l'articolo 1, comma 169 della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), che stabilisce "169. *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.*"

- l'articolo 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

CONSIDERATO che il Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41 all'articolo 30, comma 4, ha ulteriormente differito al 30/04/2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023;

PRESO ATTO che:

- la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 chiarisce che l'obbligo di pubblicazione, ai sensi del comma 15-ter dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, riguarda i regolamenti in materia di entrate aventi natura tributaria;
- la nota MEF del 23 marzo 2021 "obblighi di trasmissione delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Anno d'imposta 2021 – indicazioni operative",

definisce per il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che “I regolamenti e le delibere tariffarie concernenti il canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – istituito dal comma 816 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019 – e il canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate – istituito dal comma 837 del medesimo art. 1 – non devono essere trasmessi al MEF e non vengono pubblicati nel sito internet www.finanze.gov.it. Tali atti, infatti, in quanto aventi ad oggetto entrate di natura non tributaria, non rientrano nel campo di applicazione dell’art. 13, comma 15, del D. L. n. 201 del 2011, che circoscrive espressamente l’obbligo di trasmissione al MEF, e la conseguente pubblicazione nel sito internet www.finanze.gov.it, alle delibere regolamentari e tariffarie relative alle “*entrate tributarie dei comuni*”.”

RAVVISATA la natura patrimoniale del canone di cui trattasi che, pertanto, esclude l’obbligo di trasmissione della deliberazione delle tariffe per la successiva pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it;

VISTI:

- il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all’art. 52 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446, così come approvato con deliberazione consiliare n. 9, in data 20/04/2021;
- il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile dell’Ufficio intercomunale Mazzano, Nuvolera e Nuvolento – servizi tributari, rag. Claudio Ferrari, ai sensi dell’art. 49 – I comma – del D. Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile reso dal Responsabile dell’Ufficio intercomunale Mazzano, Nuvolera e Nuvolento - area economico-finanziaria, rag. Claudio Ferrari, ai sensi dell’art. 49 – I comma – del D. Lgs. n. 267/2000;

CON VOTAZIONE favorevole unanime espressa in forma palese, per alzata di mano, da tutti i presenti aventi diritto;

DELIBERA

1. *DI APPROVARE* l’istituzione delle tariffe – anno 2021 - per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, il cui Regolamento è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 20/04/2021, e il relativo prospetto di determinazione delle stesse, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale - identificato come “allegato A”;
2. *DI STABILIRE* che le tariffe relative canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria entrano in vigore il giorno 1° gennaio 2021, contestualmente all’entrata in vigore del relativo regolamento;
3. *DI RICHIAMARE* i seguenti articoli del Regolamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, rubricati:

- Articolo 23 “Criteri per la graduazione e determinazione delle tariffe del canone”, nel quale viene richiamata la tariffa standard di cui ai commi 826 e 827 del citato articolo 1 della legge n. 160/2019;
- Articolo 25 “Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa”;
- Articolo 26 “Modalità di determinazione del canone”, nel quale si stabilisce che i coefficienti e la determinazione delle tariffe avviene con apposita deliberazione di Giunta comunale;
- Articolo 29 “Termini per il versamento del canone”;

4. *DI DARE ATTO* che le tariffe approvate per l’anno 2021 con la presente deliberazione si intendono prorogate di anno in anno se non diversamente stabilito con nuovo atto deliberativo, ai sensi dell’art. 1 comma 169 della legge n. 296/2006;
5. *DI DARE ATTO* che il Responsabile dell’Ufficio Unico intercomunale Mazzano, Nuvolera e Nuvolento – Servizi Tributarî, rag. Claudio Ferrari, è responsabile del procedimento e che lo stesso ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6-bis della legge n. 241/1990 e s.m.i.;
6. *DI PUBBLICARE* la presente deliberazione ai sensi dell’articolo 23, comma 1, del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “*Amministrazione trasparente*”, sotto – sezione di primo livello “*Provvedimenti*”, sotto – sezione di secondo livello “*Provvedimenti organi indirizzo - politico*”;
7. *DI DARE ATTO*, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’Albo pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell’articolo 9 del D.P.R. n. 1199/71;

INOLTRE, valutata l’urgenza imposta dalla necessità di concludere tempestivamente il procedimento finalizzato all’introduzione delle tariffe necessarie all’applicazione delle nuove disposizioni normative e regolamentari introdotte,

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

CON VOTAZIONE favorevole unanime espressa in forma palese, per alzata di mano, da tutti i presenti aventi diritto;

DELIBERA

1. *DI DICHIARARE* la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Vice Sindaco
Barbara Padovani

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Antonella Patrizia Nostro